

REGOLAMENTO
GRUPPO DI VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
DEL COMUNE DI SOVIZZO

Approvazione	Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 09 in data 22/02/2013
Pubblicazione	Pubblicato all'albo pretorio il 06/03/2013 per gg. 15 consecutivi
Entrata in vigore	Il presente regolamento è entrato in vigore il 22/02/2013

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito il Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale, denominato in seguito Gruppo, con sede legale presso la sede municipale in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21 nel comune di SOVIZZO.

L'organizzazione di volontariato, denominata: Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Gruppo Comunale sarà dotato del codice fiscale e della P.IVA del Comune n. 00182090241.

ART. 2
(Regolamento)

Il Gruppo è disciplinato dal presente regolamento e si basa sui principi generali dell'ordinamento giuridico, sui criteri di democraticità e di trasparenza amministrativa, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle leggi regionali di attuazione.

Il consiglio comunale delibera sul regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia del regolamento)

Il regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti al gruppo; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del gruppo stesso.

ART. 4
(Interpretazione del regolamento)

Il regolamento è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità)

Il gruppo non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito Ambito soccorso e protezione civile

Il gruppo si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- Informazione alla cittadinanza;
- Programmazione e pianificazione;
- Interventi in zone soggette a rischio;
- Logistica assistenziale;

Il gruppo opera nel territorio comunale di Sovizzo e può operare al di fuori del territorio comunale qualora richiesto dalle autorità competenti.

ART. 6 (Ammissione)

Il numero dei volontari è illimitato.

Possono essere ammesse al Gruppo, tutte le persone che mosse da spirito di solidarietà condividono la finalità del Gruppo e che siano in possesso della maggior età e dell' idoneità fisica funzionale all'espletamento dell'incarico assegnato.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Tutti i volontari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno del Gruppo.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

I volontari partecipano a pieno titolo alla vita del Gruppo e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Riuniti in assemblea, i volontari hanno diritto di voto.

E' fatto obbligo ai volontari contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo le finalità del Gruppo stesso.

I Volontari appartenenti al Gruppo si impegnano a partecipare, a titolo gratuito, ai servizi ed alle attività di Protezione Civile con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità individuali in modo da contribuire all'accrescimento del Gruppo. Essi non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo e attività previste dal presente Regolamento, né possono accettare alcuna remunerazione per l'opera e l'attività svolta, salvo quanto previsto per legge. Il volontario partecipa con impegno e nei limiti delle possibilità alle attività formative e di addestramento che sono proposte e promosse dal Gruppo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, altri Enti e Organismi, o dall'Amministrazione Comunale stessa.

I volontari non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed i benefici di legge previsti dal DPR 194 del 2001.

I volontari hanno in consegna l'equipaggiamento da indossare per le attività del Gruppo e ne sono responsabili. Nel momento in cui cessa l'appartenenza al Gruppo, qualunque ne sia la causa, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l'equipaggiamento ed il materiale ricevuto in consegna. Un membro del Gruppo all'uopo designato, avrà cura di aggiornare l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

I volontari ammessi al Gruppo devono possedere una tessera personale con le caratteristiche individuate dal Sindaco del Comune di Sovizzo, ed attestante l'unità operativa di appartenenza. Lo stemma comunale riproduce il simbolo del Comune, con la dicitura "Sovizzo - Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale".

ART. 8 (Perdita della qualifica di volontario)

La qualità di volontario si perde per morte, recesso o esclusione.

Il volontario potrà recedere dal Gruppo in ogni momento, presentando lettera di recesso al Sindaco o suo delegato, il quale ne darà comunicazione al consiglio del Gruppo che ne prenderà atto.

Articolo 8 bis (Sanzioni disciplinari)

Le infrazioni al presente Regolamento del Gruppo, da parte dei volontari, comportano le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale o scritto, attuato da parte del Consiglio del Gruppo:
 - per comportamento non adeguato alle finalità del Gruppo;
- b) sospensione temporanea dal Gruppo, attuato da parte del Consiglio del Gruppo:
 - per gravi infrazioni al regolamento del Gruppo;
 - per comportamento irresponsabile durante le esercitazioni di Protezione Civile;
 - per sottoposizione a procedimenti penali che incidano sull'affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste;
- c) esclusione dal Gruppo, disposta dal Sindaco con parere motivato, su proposta del Consiglio del Gruppo:
 - quando il comportamento sia contrario a quanto stabilito dal Regolamento del Gruppo e alle finalità del Gruppo;
 - quando senza giustificato motivo, il volontario non adempia agli obblighi assunti verso l'organizzazione;
 - quando compia fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato;
 - quando vi sia comportamento pericoloso ed irresponsabile per sé e/o per gli altri.

La notifica di esclusione dal Gruppo deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata, postale o a mano.

Nel corso di addestramenti, esercitazioni ed operatività effettiva, i responsabili che si trovano al comando delle unità operative possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto.

Gli stessi possono, inoltre, sancire l'allontanamento del Volontario dal luogo delle operazioni per effettiva e comprovata motivazione e, in questo caso, deve essere redatto rapporto disciplinare scritto al Consiglio del Gruppo.

ART. 9 (Organizzazione del Gruppo)

L'organizzazione del Gruppo è basata sulle unità operative come di seguito definite.
Per una più puntuale organizzazione il Gruppo potrà implementare il presente Regolamento, non in contrasto con lo Statuto dell'Ente.
Per unità operativa si intende un raggruppamento di volontari che operano nei vari settori di attività.
In linea generale le unità operative sono formate da squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di 6 elementi. Il Gruppo ne disciplinerà l'ordinamento. Ciascuna unità è coordinata da un caponucleo nominato dall'Assemblea dei Volontari.

Qualora un cittadino presenti domanda di iscrizione al Gruppo verrà inserito in una unità operativa in funzione delle sue aspettative, capacità e reali possibilità..

ART. 10 (Organi del gruppo)

Gli organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea dei volontari;
- il Consiglio del Gruppo;
- il Coordinatore;
- il Segretario;

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti al Gruppo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei volontari presenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Sindaco, o suo delegato per la programmazione delle attività. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata qualora né faccia richiesta scritta almeno un terzo dei volontari.

Della convocazione verrà data notizia, mediante avviso affisso nella sede del Gruppo 15 giorni prima della assemblea (ovvero con avviso spedito con lettera ordinaria, raccomandata o tramite mail).

L'Assemblea dei volontari delibera:

- a) l'approvazione delle modifiche del Regolamento del Gruppo;
- b) gli indirizzi e le direttive generali del Gruppo;
- c) il programma annuale delle attività;
- d) elegge il Coordinatore, il Segretario e i capinucleo delle unità operative.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Sindaco e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli iscritti.

ART. 12 (Consiglio Del Gruppo)

Il Consiglio del Gruppo è formato dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, dal Coordinatore e dai capinucleo eletti dall'Assemblea dei Volontari.

I suoi membri durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio è l'organo che svolge le attività esecutive, in particolare:

- propone aggiornamenti del Regolamento del Gruppo;
- organizza l'attività del Gruppo;
- predispone i piani e i programmi annuali di Protezione Civile in collaborazione con l'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- cura la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- programma la diffusione di una cultura di Protezione Civile presso la popolazione anche mediante la divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile;

- programma all'interno delle scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche e private, incontri ed esercitazioni in concorso con altri Enti con l'obiettivo di raggiungere una cultura diffusa di sicurezza e Protezione Civile da parte delle nuove generazioni;
- segnala e provvede alle necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per svolgere al meglio il servizio di Protezione Civile sia in caso di addestramento sia in occasione di calamità;
- coordina le attività delle unità operative.

Il Consiglio si riunisce su Convocazione del Sindaco o suo delegato; le riunioni saranno valide con la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 13 (Il Coordinatore)

Il Coordinatore dà attuazione alle decisioni del Consiglio e dell'Assemblea, ne garantisce l'unità interna, cura i rapporti tra le attività del Gruppo e l'Amministrazione Comunale e designa i rappresentanti del Gruppo stesso presso gli Uffici e/o i Comitati ove necessita la partecipazione del medesimo.

Il Coordinatore viene nominato dall'assemblea dei volontari dura in carica per tre anni; può essere riconfermato

ART. 14 (Il Segretario)

E' nominato dall'Assemblea. Partecipa a tutte le riunioni dei vari organi del Gruppo per redigerne i verbali.

Dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.

ART. 15 (Legale Rappresentanza)

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale viene posto alle dirette dipendenze del Sindaco, che ne avrà la legale rappresentanza. Il Sindaco rappresenta il Gruppo nei rapporti con i terzi e compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Gruppo verso il Comune o verso terzi, stipula convenzioni tra il Gruppo ed altri Enti o soggetti e stabilisce le modalità di attuazione delle convenzioni. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, presiede l'Assemblea dei Volontari ed il Consiglio del Gruppo.

ART. 16 (Esercitazioni e formazione)

I volontari parteciperanno alle esercitazioni che verranno programmate dai competenti organi di Protezione Civile, siano essi del Gruppo, o del sistema di Protezione Civile della Provincia di Vicenza e/o della Regione del Veneto, o altri.

Il volontario in addestramento ed in operazione ha, tuttavia, la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni, che egli ritenga pericolosi, o alla cui esecuzione non si ritenga adeguatamente preparato. Tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun senso la sua appartenenza al Gruppo Volontari di Protezione Civile di Sovizzo.

I Volontari parteciperanno ai corsi di formazione organizzati ai sensi della vigente direttiva regionale, nonché eventuali corsi di specializzazione ritenuti opportuni dal Consiglio.

ART. 17 (Materiali, mezzi ed assicurazioni)

L'impiego di materiali e mezzi in dotazione al Gruppo verrà disciplinato dal regolamento Comunale del Gruppo nelle sue modifiche ed integrazioni.

I locali in uso al Gruppo, verranno individuati con provvedimento del Sindaco.

Le assicurazioni dei mezzi e dei volontari, nell'espletamento delle proprie funzioni, verranno garantite dall'Amministrazione Comunale mediante stipula di appositi contratti con compagnie assicuratrici.

ART. 18 (Bilancio)

Il patrimonio del Gruppo è costituito da beni messi a disposizione dal Comune di Sovizzo:

- ❑ Beni mobili ed immobili di proprietà del Comune di Sovizzo;
- ❑ Risorse economiche ad esso destinate dal bilancio comunale;
- ❑ Erogazioni, donazioni, lasciti;

Le fonti di finanziamento sono:

- ❑ I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- ❑ I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- ❑ I contributi pubblici e privati;

Tutti i proventi di finanziamento destinati al gruppo sono incamerati nel bilancio dell'Ente, che gestisce le risorse del Gruppo. Le donazioni di beni mobili ed immobili fatte a favore del Gruppo entrano di diritto nel patrimonio comunale, fermo restando la destinazione e l'uso da parte del Gruppo per le finalità previste dal presente statuto.

ART. 19 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato o del Coordinatore. Tale autorizzazione, se verbale in caso di emergenza, deve essere successivamente formalizzata per iscritto su specifico rapporto scritto d'intervento.

Nel caso in cui il volontario operi senza la prescritta autorizzazione, l'Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi responsabilità.

I volontari, per le attività di formazione, addestramento ed intervento, vengono assicurati con apposita polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale con spese a proprio carico, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Articolo 20 (Scioglimento del Gruppo)

Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dal Consiglio Comunale.

ART. 21 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.